



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTA la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPR 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020." e in particolare l'art. 22 "spese relative all'assistenza tecnica";

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi

reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", in quanto applicabile;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in quanto applicabile;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria del Programma Operativo Nazionale PON SPAO "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017;

VISTO il DD 270 del 7 agosto 2017 con il quale è stato approvato il Piano "Supporto tecnico e organizzativo all'attuazione del PON Sistema per le politiche attive per l'occupazione (PON SPAO)";

CONSIDERATA l'esigenza di formulare un piano operativo con riferimento al personale a tempo determinato specificamente previsto per le attività progettuali oggetto del decreto

DECRETA

ARTICOLO 1 – approvazione del Piano esecutivo "Supporto tecnico e organizzativo all'attuazione del PON Sistema per le politiche attive per l'occupazione (PON SPAO)" – periodo agosto 2017-febbraio 2018 -

E' approvato il Piano esecutivo "Supporto tecnico e organizzativo all'attuazione del PON Sistema per le politiche attive per l'occupazione (PON SPAO)" – periodo agosto 2017 – febbraio 2018 inerente l'attuazione del Programma Operativo Nazionale (di seguito PON) FSE - Periodo 2014/2020 denominato "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione" dell'ANPAL, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le attività del Piano sono realizzate dall'Anpal in qualità di soggetto beneficiario.

ARTICOLO 2 – Contributo e approvazione budget periodo agosto 2017-febbraio 2018

Per la realizzazione del Piano di cui all'art. 1 è impegnato un importo complessivo di Euro 471.290,27 (quattrocentosettantunoduecentonovanta//27) sul PON "Sistema di politiche attive per l'occupazione", Asse Assistenza Tecnica, come esplicitato nella seguente tabella finanziaria:

Linea di attività 1 - Programmazione e Gestione	231.761,22
Linea di attività 2 - Rendicontazione e controlli	82.047,45
Linea di attività 3 – Supporto specialistico in materia di procedure di affidamento a terzi	55.650,23
Linea di attività 4 – Progettazione e definizione di metodologie e procedure standard al fine di garantire una efficace integrazione delle fonti di finanziamento a supporto delle politiche attive	101.831,37
TOTALE	471.290,27

ARTICOLO 3 – Durata del piano

Il periodo di realizzazione delle attività progettuali è dal 01/08/2017 al 28/02/2018.

ARTICOLO 4 - Ammissibilità della spesa

Per l'ammissibilità della spesa si applica quanto previsto dal DPR 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e, nelle more dell'emanazione della Circolare relativa ai "Costi ammissibili al Programma operativo SPAO" per la Programmazione 2014-2020, dalla Circolare 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", compatibilmente con le condizioni in materia di costi ammissibili previsti dai vigenti Regolamenti comunitari.

ARTICOLO 5 – Rimodulazioni delle attività

Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per linee di intervento, devono essere preventivamente comunicate ed espressamente autorizzate dall'Autorità di Gestione del PON SPAO (AdG) ad eccezione delle variazioni tra le macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20% calcolato sulla macrovoce di importo minore tra quelle in variazione. Tali variazioni non necessitano di autorizzazioni, ma vanno in ogni caso comunicate all'AdG.

ARTICOLO 6 - Programmazione e realizzazione delle attività

Le attività del Piano realizzate entro il 28/02/2018 devono essere rendicontate improrogabilmente entro il 31/08/2018; conseguentemente l'AdG effettuerà i controlli di competenza.

ARTICOLO 7 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'AdG provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 3 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) i pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Anpal -Div. 1-2-3, Segreteria del Direttore generale e Segreteria tecnica del Direttore generale - successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino alla misura massima del 90% del budget;
- 2) a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al punto 1, Anpal-uffici beneficiari- presenta all'AdG PON SPAO, una richiesta di rimborso, firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa mediante PEC, contenente il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione della domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni, nelle more dell'adozione

del nuovo testo. Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Anpal-uffici beneficiari- nel supporto informatico SIGMA SPAO.

Anpal-uffici beneficiari- dovrà trasmettere una relazione sullo stato di realizzazione delle attività.

In particolare alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna linea di attività dal piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste.

ARTICOLO 8 – Controlli di primo livello

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal-uffici beneficiari- dovrà inviare nei termini indicati i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 9 – Chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità del piano, Anpal-uffici beneficiari- dovrà presentare all'AdG il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 30 giorni dalla ricezione della stessa l'AdG procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal-uffici beneficiari- dovrà inviare nei termini indicati dall'AdG i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 7 punto 2, se dovuto.

ARTICOLO 10 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale nonché ogni altro documento relativo al piano dovranno essere conservati ai sensi dell'art.140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 11 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Anpal –uffici beneficiari- dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

ARTICOLO 12 - Irregolarità

Anpal-uffici beneficiari- si impegna a segnalare tempestivamente alla AdG eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Piano.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'AdG provvederà al reintegro delle somme impropriamente rimborsate secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 13 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del piano, Anpal-uffici beneficiari- fornisce all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria tra l'altro per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 14 – Comunicazioni ufficiali del Piano

Anpal-uffici beneficiari- è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Anpal-uffici beneficiari- dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'AdG.

Tutte le comunicazioni relative al Piano dovranno essere inviate all'AdG e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Piano/attività, Annualità.

ARTICOLO 15 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato da Anpal-uffici beneficiari- nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'AdG.

ARTICOLO 16 - Divieto del doppio finanziamento della spesa

Anpal- ufficio beneficiari- garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)